



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE "R. F. EVOLA"

VIA G. BOMMARITO, 16 – 90041 BALESTRATE
Tel. 091/8980071 – Fax 091/8980082 PAIC83700C@istruzione.it
C.F.:80027700824 – Cod. ministeriale PAIC83700C

Circolare n. 102

Balestrate 5 dicembre 2024

I.C. - "R. F. EVOLA" - BALESTRATE
Prot. 0014519 del 06/12/2024
VII (Uscita)

**Al Personale ATA
dell'Istituto Comprensivo
"Rettore F. Evola"**

Al DSGA

Agli Uffici di segreteria

E, p.c. Sito Web

Ad Amministrazione trasparente – sez. Atti
generali

OGGETTO: Monitoraggio Supplenze brevi e
saltuarie ATA – norme e procedure.

Come è noto le supplenze brevi e saltuarie assicurano la continuità del servizio educativo di istruzione e formazione anche in caso di assenza del docente titolare, costituendo strumento di garanzia del diritto allo studio costituzionalmente tutelato.

Il conferimento delle supplenze brevi è disciplinato dall'articolo 13 dell'OM n. 88 del 2024, che richiama tutte le principali fonti, primarie, secondarie e amministrative, di riferimento;

Tuttavia ci sono dei limiti e condizioni per il conferimento degli incarichi di supplenze brevi e saltuarie da parte del Dirigente scolastico come sottolineato dalla nota MIM n. 8446 del 03 dicembre 2024:

Rispetto dei criteri e principi generali dettati dall'articolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000,
n. 430;

- **PERSONALE ATA** - Divieto di sostituzione nei seguenti casi:

- a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le Istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
- b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE "R. F. EVOLA"

VIA G. BOMMARITO, 16 – 90041 BALESTRATE
Tel. 091/8980071 – Fax 091/8980082 PAIC83700C@istruzione.it
C.F.:80027700824 – Cod. ministeriale PAIC83700C

c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

(VEDI articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14 aprile 2016; nonché, più recentemente, nota DGPER prot. n. 43440 del 19 luglio 2023).

Per il personale indicato alle lettere a) e b) i rispettivi divieti sono stati parzialmente derogati dall'articolo 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le Istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

Ricapitolando:

1. è vietato nominare supplenti, per la sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici temporaneamente assenti, se non a decorrere dal trentesimo giorno di assenza;
2. in caso di decesso o dimissioni dal servizio, da parte di personale destinatario di salvaguardia pensionistica, è possibile nominare un supplente assistente amministrativo/tecnico o collaboratore scolastico solo nei casi in cui non si riesca a garantire il servizio.
3. è vietato nominare supplenti, per la sostituzione dei collaboratori scolastici temporaneamente assenti, nei primi sette giorni di assenza; tale divieto può essere derogato in caso non si riesca a garantire il servizio e a salvaguardare l'incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché l'assistenza agli studenti con disabilità:

Nei casi di cui ai punti 2 e 3 sopra riportati, il dirigente scolastico è responsabile della nomina e deve effettuarla con atto congruamente motivato in relazione all'impossibilità di garantire il pubblico servizio. Inoltre il dirigente scolastico può derogare, dopo aver posto in essere tutte le possibili misure, non limitate al solo plesso in cui il collaboratore assente presta servizio, sia certo che l'assenza del medesimo determini:

- urgenze che non possono trovare alcuna altra risposta atta a garantire l'incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché l'indispensabile assistenza agli studenti con disabilità;
- necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE "R. F. EVOLA"

VIA G. BOMMARITO,16 – 90041 BALESTRATE
Tel. 091/8980071 – Fax 091/8980082 PAIC83700C@istruzione.it
C.F.:80027700824 – Cod. ministeriale PAIC83700C

Pertanto l'Ufficio demandato prima di avviare le procedure per il conferimento si accerterà della situazione e successivamente proporrà allo Scrivente eventuali soluzioni.

Considerato che l'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. del 31 agosto 2016 evidenzia il ruolo fondamentale del DSGA per l'efficienza gestionale, il controllo della spesa, è necessario che gli Uffici di segreteria redigano, in un apposito file in excel, le assenze effettuate durante ogni mese evidenziandone la tipologia. Si chiede inoltre di segnalare allo Scrivente le assenze tra il personale ATA superiore ai giorni uno mensili e il giorno in cui vengono fruiti.

Al fine mese l'Ufficio di contabilità avrà cura di inviare per conoscenza allo Scrivente il costo delle supplenze brevi al fine di monitorare i livelli di spesa complessivi.

Il Dirigente Scolastico

Benedetto Lo Piccolo

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse